COMMISSIONE X

TRASPORTI E AVIAZIONE CIVILE – MARINA MERCANTILE – POSTE E TELECOMUNICAZIONI

90.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 23 OTTOBRE 1986

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GIROLAMO LA PENNA**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Modifica delle misure delle tasse di imbarco e sbarco delle merci nei porti e della tassa e soprattassa di ancoraggio (1186) 3

LA PENNA GIROLAMO, *Presidente* 3, 4, 5

BAGHINO FRANCESCO GIULIO 4

LUCCHESI PINO, *Relatore* 3, 4

MATTEOLI ALTERO 4

MURMURA ANTONINO, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile* 4

RICCARDI ADELMO 3, 4

PAG.

Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Modifiche degli articoli 16 e 17 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare (2579) 5

LA PENNA GIROLAMO, *Presidente* 5, 6

MURMURA ANTONINO, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile* 5, 6

Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Interventi urgenti per gli autoservizi pubblici di linea di competenza statale *(Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato)* (3852) 6

LA PENNA GIROLAMO, *Presidente* 6, 7

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 10,50.

GIUSEPPE PERNICE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifica delle misure delle tasse di imbarco e sbarco delle merci nei porti e della tassa e soprattassa di ancoraggio (1186).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifica delle misure delle tasse di imbarco e sbarco delle merci nei porti e della tassa e soprattassa di ancoraggio ».

Prego il relatore Lucchesi di riassumere i termini della vicenda parlamentare del progetto di legge al nostro esame.

PINO LUCCHESI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, essendo trascorso un lasso di tempo abbastanza consistente dall'ultima seduta in cui esaminammo il disegno di legge oggi in discussione, desidero ricordare brevemente l'*iter*. Il Comitato ristretto ha elaborato un nuovo testo che questa Commissione ha approvato in linea di principio nella seduta del 17 aprile 1986. Come i colleghi ricorderanno, un intervento del ministro della marina mercantile mirò ad ottenere un'ulteriore riflessione sulla questione. Nel frattempo le esigenze che avevano portato alla predisposizione, da parte del Governo, del disegno di legge e, da parte nostra, del nuovo testo (risultato anche di incontri tenuti allo scopo di dar luogo ad aumenti equilibrati), sono divenute ancor più drammatiche per una serie di strutture portuali nazionali che si trovano ancora legate a misure di tasse di imbarco e sbarco delle merci e a tasse e soprattasse di ancoraggio estremamente lontane nel tempo. È da ritenere che la stranissimo comportamento del Governo, che presenta un disegno di legge sottolineandone l'urgenza, e poi ne rallenta la discussione, sia ormai superato e che quindi si possa andare rapidamente all'approvazione del testo predisposto dal Comitato ristretto.

ADELMO RICCARDI. Condivido molte delle osservazioni del relatore Lucchesi, devo però aggiungere qualcosa per mantenere la massima chiarezza sull'argomento. In primo luogo, devo dire che il Governo, per bocca del ministro della marina mercantile, una mattina ci ha annunciato che il disegno di legge era stato bloccato dalla Presidenza del Consiglio. Vorremmo quindi sapere dal Governo se mantiene questa posizione o se si è avuto uno sblocco da parte della Presidenza del Consiglio.

In secondo luogo, devo ricordare che questa Commissione approvò il provvedimento in linea di principio per consentire alla I ed alla V Commissione di esprimere i pareri di loro competenza. Demmo un consenso di massima, riservandoci di precisare alcune questioni.

In questa sede debbo dichiarare che vi è una parte normativa del disegno di legge n. 1186 che non condivido ed è quella relativa all'articolo 2: le questioni delle aziende portuali, infatti, debbono essere esaminate e discusse in una sede diversa da quella di un disegno di legge

che riguarda le tasse di imbarco, di sbarco e di ancoraggio. Attendiamo di conoscere le intenzioni del Governo in materia, ricordando che il ministro Carta, a suo tempo, informò la Commissione che il disegno di legge necessitava di una pausa di riflessione per i problemi che comportava.

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Poiché stanno per avere inizio votazioni in Assemblea, ritengo che sia opportuno un breve rinvio della discussione del disegno di legge. Ciò consentirebbe anche una maggiore riflessione sul provvedimento.

PRESIDENTE. Ricordo che la I Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole al disegno di legge e che la V Commissione bilancio ha condizionato tale parere favorevole alla soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 1.

ANTONINO MURMURA, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile.* Il Governo valuta in maniera positiva il lavoro compiuto dal comitato ristretto, pur ritenendo che la norma relativa alle aziende portuali possa essere ugualmente inserita nel disegno di legge di conversione del noto decreto-legge riguardante i porti, in esame presso il Senato.

PRESIDENTE. Registriamo con soddisfazione il sostanziale consenso espresso dal rappresentante del Governo su un provvedimento – desidero sottolinearlo – il cui *iter* legislativo iniziò il 24 gennaio 1984.

PINO LUCCHESI, *Relatore.* Intendo precisare che sul testo del Comitato ristretto è stata registrata l'unanimità dei gruppi parlamentari. Ora, se in questa sede alcuni gruppi avanzano qualche perplessità ciò rientra nella loro legittima autonomia decisionale. È un fatto – però – che in sede di Comitato ristretto nessuna obiezione fu avanzata a quanto disse il relatore.

ALTERO MATTEOLI. Il parlamentare è libero di riflettere e di cambiare opinione !

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Al di là della considerazione testé fatta dal relatore Lucchesi, debbo dire che gli orientamento emersi in sede di Comitato ristretto non possono in alcun modo impegnare la Commissione per una decisione futura. Non vi è bisogno di un controllo all'interno del gruppo perché è sufficiente dire che l'impegno non è categorico essendo necessarie alcune riflessioni.

La mia sorpresa deriva dal fatto che, essendo io rimasto fermo al giugno di quest'anno, ricordo che vi fu una dichiarazione di ritiro del provvedimento da parte del Governo. Risulta dal resoconto di quella seduta (mi riferisco al 5 giugno 1986) che: « il presidente Girolamo La Penna ritiene del tutto fondato l'atteggiamento del relatore, in quanto la Commissione non può non conoscere le motivazioni che sono sottese al preannunciato ritiro del provvedimento: il disegno di legge pertanto sarà iscritto all'ordine del giorno della prossima settimana in modo che il ministro della marina mercantile chiarisca la volontà del Governo. Il deputato Adelmo Riccardi conviene sulla necessità che la Commissione acquisisca formali dichiarazioni dal rappresentante del Governo. Il deputato Francesco Giulio Baghino aderisce all'impostazione del presidente, proponendo che immediatamente dopo l'eventuale ritiro del disegno di legge, i gruppi presentino una proposta di legge unitaria nella stessa materia ». Dopo quella seduta, signor presidente, la nostra Commissione non ha più discusso del provvedimento. Mi volete spiegare questo fatto ? Noi, considerando l'argomento assai importante, proponemmo dunque di presentare una proposta di legge unitaria.

PRESIDENTE. Onorevole Baghino, ho chiesto al collega Riccardi se ritenga di dover insistere nella presentazione dell'emendamento che sta per predisporre. Egli mi ha risposto affermativamente. Credo

dunque che sia bene sospendere la discussione perché in ogni caso non arriveremmo ad una conclusione.

Propongo alla Commissione di rinviare ad altre seduta il seguito della discussione. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche degli articoli 16 e 17 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare (2579).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche degli articoli 16 e 17 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare ».

Ha facoltà di parlare il sottosegretario di Stato Murmura, che ha chiesto di fare una comunicazione alla Commissione.

ANTONINO MURMURA, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile.* Comunico alla Commissione che il Governo, in seguito all'espressione del parere presso la Commissione affari costituzionali sul disegno di legge in discussione, presenta i seguenti emendamenti in coerenza con quel parere:

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

Dopo il penultimo comma dell'articolo 3 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è aggiunto il seguente comma:

« Al servizio di protezione dell'ambiente marino, di vigilanza e di soccorso in mare di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente articolo 2 concorre la Guardia di finanza. A tal fine, su richiesta dell'Ispettorato centrale per la difesa del mare del Ministero della marina mercantile, la Guardia di finanza comunica l'elenco dei propri mezzi aeronavali da mettere a disposizione dei centri operativi di cui ai precedenti commi, compatibilmente con l'espletamento dei propri compiti istituzionali ».

1. 1.

L'articolo 2 è soppresso.

2. 1.

L'articolo 3 è soppresso.

3. 1.

L'articolo 4 è soppresso.

4. 1.

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

Dopo il penultimo comma dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è aggiunto il seguente comma:

« Al servizio di vigilanza di cui alla lettera *c)* dell'articolo 2 concorre anche la Guardia di finanza. A tal fine su richiesta dell'Ispettorato centrale per la difesa del mare del Ministero della marina mercantile, la Guardia di finanza comunica l'elenco dei propri mezzi da mettere a disposizione del servizio stesso, compatibilmente con l'espletamento dei propri compiti istituzionali ».

6. 1.

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

L'articolo 16 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare, è sostituito dal seguente:

« ART. 16. — Nell'ambito del mare territoriale italiano e delle acque marittime interne, compresi i porti, è fatto divieto a tutte le navi, senza alcuna discriminazione di bandiera, di versare in mare, o causarne lo sversamento, idrocarburi o miscele di idrocarburi, nonché altre so-

stanze nocive all'ambiente marino, in violazione delle norme in materia di tutela delle acque marine dall'inquinamento stabilite nelle convenzioni internazionali in vigore, di cui l'Italia è parte contraente.

Per le aree, ricadenti negli spazi marini di cui al precedente primo comma, che presentano particolare sensibilità sotto il profilo della loro tutela ambientale, il Ministro per l'ambiente di concerto con il Ministro della marina mercantile può stabilire norme più restrittive di quelle di cui al precedente primo comma – prevedendo ove necessario anche divieti assoluti di sversamenti – volte a garantire gli equilibri ecologici e a prevenire situazioni di pericolo per la salute ».

7. 1.

L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

Il terzo e il quarto comma dell'articolo 26 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, sono sostituiti dai seguenti:

« La Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti può avvalersi, ai fini dell'accertamento, di istituti scientifici, laboratori, enti o centri di ricerca, con particolare riferimento a quelli presenti nel territorio. In ogni caso è richiesto il parere dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima, di cui all'articolo 8 della legge 17 febbraio 1982, n. 43.

Ai fini dell'esercizio delle competenze di cui al presente titolo, la consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti è integrata da 2 rappresentanti del Ministero dell'ambiente, da 3 rappresentanti della pesca designati dalle associazioni cooperativistiche a livello nazionale maggiormente rappresentative, da 3 esperti, nonché da 2 membri del consiglio di amministrazione dell'Ente di cui al precedente comma, designati dal consiglio stesso ».

10. 1.

L'articolo 12 è soppresso.

12. 1.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge: Interventi urgenti per gli autoservizi pubblici di linea di competenza statale (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (3582).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Interventi urgenti per gli autoservizi pubblici di linea di competenza statale », già approvato dall'VIII Commissione permanente del Senato nella seduta del 4 giugno 1986.

Comunico che il relatore Guido Bernardi è a casa malato e colgo l'occasione per augurargli un pronto ristabilimento.

Do lettura di un ordine del giorno presentato dallo stesso relatore, sul quale mi risulta vi sia convergenza di massima da parte dei gruppi:

« La X Commissione permanente, in sede di approvazione del disegno di legge n. 3852

impegna il Governo

nella predisposizione del decreto con il quale si erogano i contributi, a stabilire:

a) la misura nella quale i ricavi del traffico devono coprire il costo effettivo del servizio. Le tariffe debbono, comunque, assicurare un incremento del rapporto ricavo-costi;

b) il costo economico standardizzato del servizio con riferimento a criteri e parametri di rigorosa ed efficiente ge-

stione ispirata al raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio e tenuto conto, attraverso analisi comparate, della qualità del servizio offerto e delle condizioni ambientali e territoriali in cui esso viene svolto, nonché all'utilizzazione del personale e dei veicoli;

c) il limite massimo dell'ammontare dei contributi da concedere ai soggetti che esercitano i servizi di cui all'articolo 1, sulla base dei parametri stabiliti nelle precedenti lettere *a)* e *b)*, per coprire la differenza tra costi e ricavi;

d) i criteri e le modalità di erogazione dei contributi.

Impegna altresì il Governo a riferire alla Camera sui lavori svolti dalla commissione interministeriale di cui alla presente legge e sulle somme effettivamente erogate in forza della stessa ».

Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 11.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO